



COMUNE DI RODELLO
Piazza Comunale n. 6 CAP 12050
Tel. 0173-617107 – E-mail: rodello@comune.rodello.cn.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.31

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO:

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 - FISCALITA' LOCALE - IMPOSTA COMUNALE UNICA (IMU) - PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di dicembre alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. ALEDDA FRANCO - Sindaco	Sì
2. DESTEFANIS VANDA - Assessore	Sì
3. DIDIER MARCO - Assessore	Sì
4. BAZZANO SEBASTIANO - Consigliere	No
5. PIAZZA MASSIMO - Consigliere	Sì
6. DIOTTI GIUSEPPE - Consigliere	Sì
7. DRAPANT GIOVANNI - Consigliere	Sì
8. GABUTTI ELISA - Consigliere	No
9. CAGNASSO CONSUELO - Consigliere	No
10. BONINO GIOVANNI - Consigliere	Giust.
11. GIRIBALDI FERDINANDO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. Dott.ssa Anna Maria DI NAPOLI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ALEDDA FRANCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 160/2019, che ha istituito e regolamentato la nuova IMU;

VISTO il comma 754 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che fissa l'aliquota di base per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTI in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- comma 748 che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento;
- comma 750 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751 che fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 752 che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753 che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 744, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

CONSIDERATO che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che per l'anno 2022, oltre alle regole ordinarie si sono aggiunti n. due casi di esenzione IMU:

- L'esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita finché non viene modificata la destinazione ed a condizione che non siano locati (beni merce);

- L'esenzione a carico di entrambi i coniugi che per motivi di lavoro risiedono in abitazioni diverse, sia situate nello stesso Comune che in Comuni diversi. La sentenza n. 209 della Corte Costituzionale, pubblicata il 13 ottobre 2022 ha ristabilito la doppia esenzione IMU per i coniugi in relazione alla rispettiva abitazione principale dichiarando illegittima la norma che imponeva di scegliere su quale immobile pagare l'IMU;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che con l'applicazione della nuova IMU a seguito della soppressione della TASI è facoltà del comune stabilire di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 758, della Legge 160/2019 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli :a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c) della Legge 160/2019, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate alle abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal

personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO l'articolo 1, comma 749 della Legge 160/2019, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'articolo 1, comma 760, della Legge 160/2019, ai sensi del quale, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. c) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. A decorrere dal 2019, l'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. a) e b) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

VISTO l'articolo 1, comma 48, della Legge 178/2020, ai sensi del quale a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura di due terzi;

VISTO l'articolo 1, comma 755 della Legge 160/2019 che stabilisce per gli anni a decorrere dal 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la possibilità per i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, di aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015;

DATO ATTO che questo comune non si è avvalso di tale facoltà;

DATO ATTO che anche per il 2023 è possibile disporre aumenti e riduzione delle aliquote e delle tariffe e delle agevolazioni fiscali per tutti i tributi comunali, ad eccezione della maggiorazione;

DATO ATTO che l'obbligo introdotto dall'articolo 1, comma 757 della Legge 160/2019, che impone, a decorrere dal 2021, di allegare alla delibera di approvazione delle aliquote il prospetto generato dal Portale del federalismo fiscale, quale condizione di efficacia dello stesso, non può ritenersi applicabile in questa fase in quanto manca ancora il decreto attuativo che doveva esser emanato entro il 30 giugno 2020;

RICHIAMATO il comma 762 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

RITENUTO poter mantenere le stesse aliquote già adottate per l'anno 2022 per evitare un aumento della pressione fiscale in un momento già molto delicato dovuto all'aumento di tutti i costi della vita quotidiana anche a seguito del pesante conflitto in essere nel est Europa;

PRESO atto che le tariffe attuali sono così determinate:

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A1, A8, A9)	5,00 per mille
Altri immobili	9,00 per mille
Aliquota fabbricati rurali	1,00 per mille
Detrazione per abitazioni principali non esenti	€ 200,00

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con votazione unanime favorevole resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

- Di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2023 nelle seguenti misure:

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A1, A8, A9)	5,00 per mille
Altri immobili	9,00 per mille
Aliquota fabbricati rurali	1,00 per mille
Detrazione per abitazioni principali non esenti	€ 200,00

- Di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
- Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2023;
- Di disporre la trasmissione delle aliquote al Ministero delle Finanze entro il termine del 14 ottobre ai fini della loro pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 28 ottobre 2023.

Successivamente, con votazione unanime favorevole resa nei modi e forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
ALEDNA FRANCO

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria DI NAPOLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione viene pubblicata:

X all'Albo Pretorio Digitale del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 23/01/2023 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

X nel sito informatico del Comune dal 23/01/2023 (art.32 c.1 L.69/18/06/2009)

Rodello, lì 23/01/2023

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria DI NAPOLI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

In quanto

X Dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

☐ Decorsi 10 gg. dal completamento del periodo di pubblicazione senza che siano stati presentati reclami ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Rodello, lì 23/01/2023

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria DI NAPOLI

PARERI

Sulla presente deliberazione sono stati assunti i seguenti pareri (art.49 e 151 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.)

Xparere di regolarità tecnica: favorevole

Xparere di regolarità contabile: favorevole

☐parere di regolarità per la copertura finanziaria: favorevole

Il/Il Responsabile/i del Servizio
ALEDNA Franco